

Informativa sulla costituzione in mora e sugli indennizzi automatici

TIMG - Testo Integrato Morosità Gas

Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii

L'Autorità per l'energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico ha definito le modalità e le tempistiche di costituzione in mora del cliente finale da parte della società di vendita e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tale disciplina.

La società di vendita è tenuta ad effettuare la costituzione in mora, con riferimento a tutte le fatture non pagate, attraverso una comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, contenente:

- ✓ il termine ultimo per il pagamento, specificando la data dalla quale questo termine è calcolato e se si tratti della data di emissione o di invio della raccomandata. Il termine ultimo deve essere **non inferiore a 15 giorni solari** dall'invio della raccomandata o **non inferiore a 10 giorni solari** dalla ricevuta di avvenuta consegna in caso di invio tramite posta elettronica certificata o **non inferiore a 20 giorni solari** dalla data di emissione della comunicazione nel caso in cui non il venditore affidi l'invio ad un vettore postale e non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione stessa;
- ✓ il termine decorso il quale la società di vendita può richiedere al distributore locale la Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Tale termine può essere **non inferiore a 3 giorni lavorativi** dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento;
- ✓ le modalità secondo le quali il cliente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- ✓ informativa sul diritto ad un indennizzo automatico in caso di sospensione della fornitura per morosità a fronte di:
 - mancato invio della costituzione in mora – 30 Euro
 - mancato rispetto del termine ultimo per il pagamento – 20 Euro
 - mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi per la richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità al distributore locale – 20 Euro
 - mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale nel caso in cui non sia possibile documentare la data di invio – 20 Euro

Nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, i termini sopra riportati devono comunque essere **non inferiori a 7 giorni solari** dall'invio della raccomandata o **non inferiori a 5 giorni solari** dalla ricevuta di avvenuta consegna in caso di invio tramite posta certificata o **non inferiori a 10 giorni solari** dalla data di emissione della comunicazione nel caso in cui non il venditore affidi l'invio ad un vettore postale per quanto riguarda la definizione del termine ultimo di pagamento; **non inferiori a 2 giorni lavorativi** dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento per la richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità al distributore locale.

Nel caso di sospensione della fornitura per morosità nel mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di un ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

L'indennizzo automatico viene riconosciuto nella prima fattura utile e comunque deve essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.